

OGGETTO: Pratica num. 17/AX/2015. Interpello per l'applicazione extradistrettuale straordinaria di un magistrato alla sezione immigrazione del Tribunale di Bologna.

(delibera 31 gennaio 2018)

Il Consiglio,

visto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che *“In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”*;

- considerato che la dott.ssa Raffaella MASCARINO, già applicata al Tribunale di Bologna ai sensi della norma ora citata, è stata nelle more trasferita al Tribunale di Milano, e che tale ultimo Tribunale, con delibera del 22 dicembre 2016, è stato a sua volta destinatario di un magistrato in applicazione nell'ambito della stessa procedura con la quale il Consiglio Superiore ha disposto l'interpello per applicazioni extradistrettuali straordinarie volte fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con la presenza dei migranti sul territorio nazionale;

- considerato, quindi, che il trasferimento della dott.ssa Mascarino al Tribunale di Milano ha determinato il sopravvenire di una situazione ostativa al prosieguo della sua applicazione al Tribunale di Bologna in quanto al Tribunale di Milano verrebbero a trovarsi contemporaneamente un magistrato ivi destinato in applicazione ed altro magistrato ivi addetto ma destinato in applicazione ad altro ufficio per la stessa finalità;

- che pertanto con delibera n. 21792/2017, adottata nella seduta del 6 dicembre 2017, il Consiglio ha disposto nuovo interpello per un posto di applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bologna per fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale;

- considerato che a seguito di tale interpello non si è potuto disporre l'applicazione di nessuno dei candidati in quanto: il dott. Enrico CARIA ricopre un posto semidirettivo (cfr. art. 34.1, n. 5, della suddetta Circolare, non derogata dal bando tanto più considerando l'inopportunità della scopertura di fatto, per un lungo arco temporale della posizione semidirettiva o direttiva); il dott. Mario MONTANARO è magistrato distrettuale presso la Corte d'appello di Roma (cfr. art. 34.1, n. 6, della

stessa Circolare; il dott. Corrado ASCOLI, perché proveniente dal Tribunale di Macerata, ufficio giudiziario già privato di un magistrato destinato in applicazione extradistrettuali in materia di immigrazione, con conseguente impossibilità di disporre una seconda applicazione, eccessivamente ed irragionevolmente gravosa per quell'ufficio; il dott. Maurizio Lubrano trasferito ai sensi della legge n. 104/1992 con delibera del CSM in data 10.1.2018 al tribunale di Forlì;

- ritenuto pertanto necessario disporre un nuovo interpello;
- considerato in proposito opportuno chiarire che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, *“In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione”*;
- ritenuto, peraltro che, stante la straordinarietà della situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell'immigrazione ed alla deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G., introdotta dalla L. 132/2015, appare opportuno prevedere la possibilità di derogare a quanto statuito dal paragrafo 34.1 della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali, nella parte in cui stabilisce che *“i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita”* e, dunque, la possibilità di non tenere conto, a tali fini, dei magistrati destinati in applicazione per fronteggiare le esigenze connesse con l'immigrazione;
- ritenuto, in ogni caso, necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio e che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta così da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti su indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del Decreto Legge citato;

delibera

- di rinnovare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Bologna;

- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 23 febbraio 2018, direttamente a questo Consiglio all'indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 2 marzo 2018 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli Uffici Giudiziari cui saranno destinati Magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.